

REGOLAMENTO RIMBORSI MEDICO-SANITARI & “PETS” ANIMALI DOMESTICI STRAORDINARI 01.01.2026 – 31.12.2026

ART. 1 – ASSISTITI

I rimborsi di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti alla **ChiantiMutua ETS**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

I figli minori dei Soci sono esclusi dai rimborsi di cui al presente regolamento, fatta eccezione per la nota a margine contrassegnata dall’asterisco (Art. 2 - Rimborsi Straordinari Ammissibili - Tabella Rimborsi Medico-Sanitari Straordinari)

ART. 2 - RIMBORSI STRAORDINARI AMMISSIBILI

TABELLA RIMBORSI MEDICO-SANITARI STRAORDINARI

	TIPOLOGIA PRESTAZIONI		Rimborsi straordinari dal 01.01.2026 al 31.12.2026		Massimale annuo
	Canale di fruizione prestazioni		Direttamente presso convenzionati	Tramite Portale in Area Riservata Soci su www.chiantimutua.it	
	Modalità di rimborso		A presentazione richiesta (Art. 5)	Immediato senza richiesta	
1	Visite medico sportive	NOMENCLATORE: “Agonistica 18-35 anni”	50%	80%	60,00
		NOMENCLATORE: “Non agonistica 18-40 anni”			
2	Visite medico sportive figli minori di Soci (*)		50%	80%	
3	Prevenzione Covid Soci o loro figli minori (*) (Test sierologici e Tamponi)		30%	50%	50,00

(*) I rimborsi medico-sanitari delle spese sostenute per le prestazioni di cui ai punti 2 e 3 erogate a favore dei figli minori regolarmente dichiarati (vedi punto 8. della Parte prima del Regolamento Generale delle Prestazioni) sono dovuti a condizione che entrambi i genitori siano Soci di ChiantiMutua ETS ed entro i massimali per evento/anno del genitore richiedente.

In deroga a quanto sopra previsto, la Mutua ammette ai rimborsi sanitari i figli minori di un Associato, dietro espressa richiesta dello stesso Associato, quando manchi l’altro genitore e l’assenza venga documentata mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’interessato.

TABELLA RIMBORSI STRAORDINARI “PETS” ANIMALI DOMESTICI

La *Mutua*, con i Rimborsi “PETS” ANIMALI DOMESTICI, desidera porre l’attenzione su alcune necessità familiari dei Soci che hanno registrato un significativo sviluppo, in una declinazione di benessere, dell’animale domestico finalizzata anche in un’ottica di educazione e tutela sociale.

Gli animali domestici dei Soci, intesi “d’affezione” come definiti al successivo art. 3, sono ammessi ai benefici di cui al presente regolamento nel rispetto dei limiti e delle condizioni esposti in corrispondenza di ciascuna prestazione.

TIPOLOGIA PRESTAZIONI “PETS” ANIMALI DOMESTICI		STRUTTURE NON CONVENZIONATE	STRUTTURE CONVENZIONATE	Massimale annuo
		Direttamente presso la struttura		
4	Esami e interventi chirurgici veterinari di animali domestici posseduti dai Soci	10%	20%	(**) I rimborsi previsti per le prestazioni indicate nel presente punto, sono erogati nell’ambito del massimale previsto al punto 1 “Esami e accertamenti diagnostici” del Regolamento “Servizi sanitari di base. Pertanto, questi rimborsi “PETS” ANIMALI DOMESTICI concorrono al raggiungimento di tale massimale.
5	Visite veterinarie per animali domestici posseduti dai Soci	10%	30%	(**) I rimborsi previsti per le prestazioni indicate nel presente punto, sono erogati nell’ambito del massimale previsto al punto 2 “Visite mediche specialistiche” del Regolamento “Servizi sanitari di base. Pertanto, questi rimborsi “PETS” ANIMALI DOMESTICI concorrono al raggiungimento di tale massimale.

(**) I rimborsi previsti per le prestazioni indicate ai punti 4 e 5 sono erogati nell’ambito del rispettivo massimale annuo previsto per le prestazioni indicate ai punti 1 Esami e accertamenti diagnostici e 2 Visite mediche specialistiche del Regolamento “Servizi sanitari di base”, e pertanto i rimborsi “PETS” ANIMALI DOMESTICI concorrono al raggiungimento di questi ultimi due massimali.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI ANIMALI D’AFFEZIONE

Al fine di definire in modo appropriato tale categoria, il regolamento si riporta alla “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”, siglata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e in vigore dal 1° maggio 1992, ratificata dal Parlamento italiano con la L. 4 novembre 2010, n. 201, art. 1 - La definizione di “animali da compagnia”, come tale è da intendersi *“ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”*. Sono da ritenersi esclusi, le categorie di animali selvatici.

Art. 4 RIMBORSI MEDICO SANITARI STRAORDINARI

I **rimborsi medico sanitari straordinari si distinguono in base al canale di fruizione**, infatti tramite il Portale dedicato disponibile per tutti i Soci nella propria Area Riservata del sito www.chiantimutua.it al quale si accede con le modalità indicate nel sito internet ChiantiMutua.it, le percentuali dei rimborsi per le prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sono maggiorate rispetto al canale ordinario.

In deroga a quanto sopra previsto, la Mutua ammette ai rimborsi sanitari i figli minori di un Associato, dietro espressa richiesta dello stesso Associato, quando manchi l’altro genitore e l’assenza venga documentata mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’interessato.

La Mutua, quando risultasse ineludibile necessità ai fini dell’adeguata valutazione, si riserva di richiedere ulteriori informazioni a supporto della situazione dichiarata, nel rispetto delle norme disposte a tutela dei dati personali.

I rimborsi erogati per prestazioni sanitarie effettuate dal minore concorrono al raggiungimento del massimale del genitore Associato.

I rimborsi delle spese sostenute per le prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sono dovuti solo nel caso in cui le prestazioni siano richieste ad una struttura/operatoratore convenzionato del Network Sanitario COMIPA, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza. Nel caso in cui si utilizzino strutture/operatori non convenzionati i rimborsi di cui ai punti 1, 2 e 3 non sono dovuti.

I ticket inerenti le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale non sono rimborsati.

I rimborsi sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali e nel limite annuale massimo indicato nelle tabelle di cui al presente articolo.

I rimborsi sono prestati indipendentemente dalle condizioni di salute degli Assistiti, pertanto i rimborsi sono dovuti anche nei casi di ricadute inerenti a situazioni patologiche preesistenti alla decorrenza delle garanzie.

ART. 5 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I rimborsi di cui al presente regolamento decorrono dal giorno stesso dell'accoglimento della domanda di ammissione a Socio.

L'erogazione dei rimborsi non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto alle prestazioni cessa e si ripristina al pagamento delle quote arretrate. Le visite specialistiche, gli esami e accertamenti diagnostici e le altre assistenze previste eseguite durante il periodo di morosità non possono essere oggetto di rimborsi qualunque sia la causa del ritardato pagamento.

ART. 6 – LIMITI AI RIMBORSI “PETS” ANIMALI DOMESTICI

Premessa:

il sistema *mutualistico* di erogazione di rimborsi sanitari si fonda sulla probabilità *epidemiologica* (modalità d'insorgenza, di diffusione e di frequenza delle malattie in rapporto alle condizioni dell'organismo) che gli associati abbiano bisogno di accedere a prestazioni sanitarie ordinarie (ovvero che rientrano nelle prestazioni del SSN previste dai LEA e dalle linee guida) prescritte da un medico al verificarsi di determinati sintomi o a causa di infortunio e che quindi non abbiano carattere di cronicità.

Gli stessi principi trovano applicazione con riferimento ai rimborsi delle spese veterinarie sostenute.

Pertanto, in via generale non sono rimborsabili le spese per prestazioni veterinarie che non hanno i suddetti requisiti di probabilità epidemiologica, come ad esempio le vaccinazioni, come tutte quelle prestazioni, che abbiano carattere di cronicità, ovvero siano prestazioni sanitarie con carattere continuativo come per esempio, trattamenti fisioterapici di mantenimento, visite mediche periodiche di controllo, castrazione (ad esclusione della castrazione effettuata per motivi legati a specifiche patologie, certificate dal *Veterinario o Struttura veterinaria*), oppure non rientrino tra quelle ordinarie, come per esempio test genetici o altra diagnostica innovativa.

ART. 7 – DEFINIZIONE DI STRUTTURA/OPERATORE SANITARIO CONVENZIONATO E NON CONVENZIONATO

È “struttura/operatore convenzionato” lo studio medico, il centro polispecialistico, il centro diagnostico, la clinica, più in generale ogni struttura sanitaria o veterinaria che abbia sottoscritto apposita convenzione con il Comipa, vale a dire il Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza a cui la *Mutua* aderisce.

Con l'accordo stipulato tra “struttura/operatore convenzionato” e Comipa, i Soci di ogni *Mutua* aderente beneficiano di un trattamento di favore nella fruizione dei servizi erogati dalle strutture e dai professionisti

convenzionati, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione dei rimborsi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

Per "struttura/operatoro non convenzionato" si intende, invece, lo studio medico, il centro polispecialistico, il centro diagnostico, la clinica, più in generale ogni struttura sanitaria o veterinaria che non abbia sottoscritto apposita convenzione con il Comipa.

ART. 8 – DURATA DELLA COPERTURA

La copertura ha durata dal giorno di ammissione a socio e fino al 31.12.2026.

ART. 9 - TERMINI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

TERMINI

La domanda di rimborso, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere presentata **entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura.**

Le domande presentate oltre i termini suindicati non saranno rimborsate.

PROCEDURE

L'erogazione dei rimborsi previsti dal presente regolamento avviene con due distinte modalità in relazione al canale di fruizione utilizzato dal Socio:

- in caso di fruizione delle prestazioni prenotate attraverso il Portale riservato ai Soci, i rimborsi previsti saranno versati in nome e per conto del Socio stesso direttamente alle strutture/operatori sanitari. In tal modo il socio provvederà a pagare per la parte di sua spettanza la fattura, emessa a suo carico per l'importo totale della spesa, mentre la restante parte corrispondente al rimborso, in quanto dovuto e nei limiti dei massimali previsti, verrà versata da ChiantiMutua ETS direttamente alla struttura/operatoro sanitario che ha emesso la fattura. Il Socio pertanto usufruirà del rimborso previsto al momento del pagamento della prestazione sanitaria e non dovrà quindi procedere a presentare domanda di rimborso tramite la modalità *on line* o cartacea;
- in caso di fruizione delle prestazioni con prenotazione effettuata dal socio direttamente presso la struttura/operatoro sanitario, dovrà essere presentata apposita richiesta di rimborso con una delle seguenti due modalità:
 - 1) tramite l'apposita procedura web dall'Area Riservata del sito www.chiantimutua.it (**MODALITÀ CONSIGLIATA**);
 - 2) tramite gli appositi Moduli di richiesta cartacei scaricabili dal sito che, unitamente ai documenti richiesti, devono essere **consegnati in busta chiusa**, (indirizzata a ChiantiMutua ETS, Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano V.Pesa) presso una **delle Filiali ChiantiBanca, che apporrà la data che farà fede per il termine di presentazione**. La domanda di pagamento deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla Mutua e firmata dal beneficiario.

RIMBORSI MEDICO-SANITARI: punti 1-3

La richiesta di pagamento per il rimborso delle spese sanitarie dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Prescrizione del medico di base o del medico specialista riportante la patologia/infortunio, oppure il motivo, che ha causato la richiesta di prestazione e la fattura pagata per la prestazione medico-sanitaria erogata (visita specialistica medico sportiva agonistica o non agonistica, accertamento diagnostico – test o tampone).*

RIMBORSI “PETS” ANIMALI DOMESTICI: punti 4 e 5

La richiesta di pagamento per il rimborso delle spese per esami e interventi veterinari o visite veterinarie per animali domestici dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Fattura intestata al Socio rilasciata dal Veterinario o Struttura veterinaria indicante la patologia, gli eventuali esami e la prestazione effettuata all'animale domestico;*
- ✓ *Copia del certificato che attesti la proprietà dell'animale domestico;*
- ✓ *Qualora il possesso dell'animale domestico, non richieda il certificato di proprietà, è richiesta la presentazione della copia del libretto veterinario.*

Il Socio deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia/infortunio denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta rimborso, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di pagamento.

ART. 10 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.